

CHIEDE

Di poter beneficiare della seguente ESENZIONE ai fini dell'applicazione della TARI:

RESTAURO/RISTRUTTURAZIONE

Art.8 comma 1) lettera b) Regolamento TARI: "locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;"

NON AGIBILI/NON ABITABILI

Art.8 comma 1) lettera e) Regolamento TARI: "fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

IMMOBILI VUOTI/PRIVI DI UTENZE

Art.5 comma 2) Regolamento TARI: "La detenzione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finchè queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica"

RIFIUTI SPECIALI

Art.8 comma 1) lettera j) Regolamento TARI: "le aree di produzione di rifiuto speciale non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. (art.1 comma 649 m. 147/2013 – modificato art.2, comma 1, della legge n.68 del 2014);

Art.8 comma 6) del Regolamento TARI: "nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Di poter beneficiare della seguente RIDUZIONE ai fini dell'applicazione della TARI:

UNICO OCCUPANTE > DI 65 ANNI

Art.14 comma 2) del Regolamento TARI: "abitazioni con unico occupante limitatamente ai soggetti che abbiano compiuto il 65° anno di età: RIDUZIONE DEL 30%"

USO STAGIONALE – UTENZE DOMESTICHE

Art.14 comma 3) del Regolamento TARI: "Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento."

USO STAGIONALE – UTENZE NON DOMESTICHE

Art.14 comma 4) del Regolamento TARI: "Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento, purchè tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità."

PRODUZIONE CONTESTUALE RIFIUTI SPECIALI E ASSIMILATI

Art.15 comma 1) del Regolamento TARI: "Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali: "Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

- Lavanderie a secco, tintorie non industriali: 20%;
- Laboratori fotografici, eliografie: 15%
- Autoriparatori, elettrauto, gommisti: 30%
- Studi medici, gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici: 20%
- Laboratori di analisi: 20%
- Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi: 30%
- Autocarrozzerie: 40%
- Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%;
- Trasformazione e commercializzazione di prodotti ortofruttili: 35%;
- Laboratori di rosticcerie: 40%
- Laboratori di pasticcerie: 30%

- Laboratori o cucine dei ristoranti, pizzerie, ecc: 15%
- Distributori di carburante: 30%

Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:

- o Indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
- o Presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento."

AVVIO AL RICICLO RIFIUTI

Art.16 comma 2) del Regolamento TARI: "Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese allo smaltimento di rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purchè il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati"

Immobili su cui va applicata l'esenzione/riduzione sopra richiesta:

1° LOCALE Via/Piazza _____ civ. _____ int. _____ scala _____ Uso _____ Dati Catastali: Foglio _____ Mappale _____ Subalterno _____ Superficie totale _____ Superficie oggetto di riduzione _____
2° LOCALE Via/Piazza _____ civ. _____ int. _____ scala _____ Uso _____ Dati Catastali: Foglio _____ Mappale _____ Subalterno _____ Superficie totale _____ Superficie oggetto di riduzione _____
3° LOCALE Via/Piazza _____ civ. _____ int. _____ scala _____ Uso _____ Dati Catastali: Foglio _____ Mappale _____ Subalterno _____ Superficie totale _____ Superficie oggetto di riduzione _____

Allega:

- Copia documento d'identità
- Documentazione attestante il diritto alla riduzione/esenzione richiesta (dettagliare di seguito la documentazione allegata): _____

ANNOTAZIONI:

Data _____

FIRMA _____

Visto Area srl